

VINCOLO TRIENNALE NEOASSUNTI

ART. 399, COMMA 3, DEL D.LGS. 297/1994, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 5, COMMA 20, DEL DL N. 44/2023 (CONVERTITO IN LEGGE N. 74/2023)

Di seguito una scheda esemplificativa che illustra il vincolo in questione (senza considerare eventuali deroghe, ai sensi del CCNL 2019/21), indicando cosa può fare durante i tre anni di vincolo e cosa no, nonché quando potrà presentare di mobilità un docente assunto in ruolo nell'a.s. 2023/24 e un docente che ha ottenuto un incarico finalizzato al ruolo nel 2023/24 (per questi ultimi il vincolo decorre sempre dall'immissione in ruolo). Nella tabella, negli anni scolastici di riferimento, sono indicati i movimenti possibili o meno in ciascun anno scolastico (al riguardo ricordiamo che le domande di mobilità si presentano nel corso dell'a.s. precedente) e la possibilità o meno di poter accettare supplenza per un altro grado, classe di concorso o anche tipologia di posto (in quest'ultimo caso, si attende la firma definitiva dell'ipotesi di CCNL 2019/21).

DOCENTE ASSUNTO IN RUOLO A.S. 2023/24	SUPPLENZE 30/06-31/08	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE	TRASFERIMENTO/PASSAGGIO DI RUOLO-CATTEDRA (PROVINCIALE E INTERPROVINCIALE)
A.S. 2023/24	NO (a meno che non abbia già superato precedentemente l'anno di prova)	SI	NO	NO
A.S. 2024/25	SI**	SI	NO	NO
A.S. 2025/26	SI **	SI	NO	NO*
A.S. 2026/27	SI**	SI	SI	SI
DOCENTE ASSUNTO CON INCARICO FINALIZZATO AL RUOLO A.S. 2023/24	SUPPLENZE 30/06-31/08	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE	TRASFERIMENTO/PASSAGGIO DI RUOLO-CATTEDRA (PROVINCIALE E INTERPROVINCIALE)
A.S. 2023/24	NO	NO	NO	NO
A.S. 2024/25	SI**	NO***	NO	NO
A.S. 2025/26	SI**	SI	NO	NO
A.S. 2026/27	SI**	SI	NO	NO
A.S. 2027/28	SI**	SI	SI	SI

*Il trasferimento non si può ottenere per l'a.s. 2025/26, ma la domanda per l'a.s. 2026/27 si presenta nel corso del 2025/26 (come anche per l'assegnazione provvisoria interprovinciale).

** A condizione di aver svolto (e superato) l'anno di prova.

*** A meno che non si permette, anche a chi è a tempo determinato, di presentare istanza (come avvenuto per l'a.s. 2023/24), considerato che la domanda si presenta nel corso del 2023/24 (anno in cui tali docenti sono a tempo determinato).

Descrizione discorsiva sintetica del vincolo triennale per i neoassunti

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del D.lgs. 59/2017, cui rinvia il novellato art. 399/3 del D.lgs. 297/94, il docente neo immesso in ruolo deve restare nella scuola di assunzione (ove svolge il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l'anno di prova. Ai tre anni citati si aggiunge un altro anno scolastico per una particolare categoria di docenti, ossia quelli di cui al comma 2 dell'articolo 13 e all'articolo 18 bis dello stesso D.lgs. 59/2017. Si tratta dei docenti della scuola secondaria che parteciperanno ai previsti concorsi nell'ambito del nuovo sistema di formazione e reclutamento con tre anni di servizio (sia durante che dopo la fase transitoria) o con 24 CFU/CFA (fase transitoria) oppure con 30 CFU/FA (fase transitoria), i quali, vinto il concorso, sono assunti a tempo determinato, integrano la formazione (i CFU/CFA) per conseguire l'abilitazione e l'anno successivo sono immessi in ruolo.

Durante i tre anni di vincolo, sempre ai sensi della disposizione sopra riportata, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l'anno di prova, come disposto dall'articolo 3/3 DM 138/2023: *Il docente tenuto allo svolgimento dell'anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.*

Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Il vincolo in questione dovrebbe essere mitigato dalla disposizione di cui all'articolo 34 dell'Ipotesi di CCNL 2019/21. [Approfondisci](#)